

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/07/2021, NRG 6040/2020, DECRETO N. 2608/2021.

Con riferimento al decreto n. 2608/2021, pubblicato in data 23/07/2021, NRG 6040/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6040/2020,
DECRETO N. 2608/2021 PUBBLICATO IL 23/07/2021.

2. Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

DADDI ANDREA IGNAZIO (DDDNRG79R18D969T) nato a Genova il 18/10/1979 e ivi residente in Via Asilo D. D. Garbarino 20/3; **GANGI DAMARIS** (GNGDRS87C49C351M) nata a Catania il 09/03/1987 e residente a Belpasso, in Via Silvio Pellico n. 41; **GIULIANO SEBASTIANO** (GLNSST87A08I754Y) nato a Siracusa il 08/01/1987 e residente a Floridia, in Corso Vittorio Emanuele, 662; **MALAGOLI CARLOTTA** (MLGCLT72T65C107K) nata a Castelfranco Emilia il 25/12/1972 e ivi residente in Via de Gasperi, 2; **RECA IDA BARBARA** (RCEDRB78T44E986B) nata a Martina Franca il 04/12/1978 e ivi residente in Via Alberobello, 105; **SAVIA ANGELA MARIANGELA** (SVANLM80C68B428N) nata a Caltagirone, il 28-03-1980 e residente a Palagonia, in Via Savona 36; **CISSELLO FRANCESCO** (CSSFNC88T21L219N) nato a Torino il 21/12/1988 e ivi residente in Via

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Cordero di Pamparato, 13; **ERMACORA DAVIDE** (RMCDVD86L05E889F) nato a Maniago, il 05/07/1986 e residente in Valvasone Arzene, in Via Don Paolo Fabris 4; **MORRONE CONSUELE** (MRRCSL85M22D086O) nata a Cosenza, il 22/08/1985 e residente a Rende, in Via Bertoni 3; **NUTI BEATRICE** (NTUBRC85P47D653O) nata a Foligno il 07/09/1985 e residente a Bevagna, in Via Madonna delle Grazie, 18; **MIGLIOZZI SERENA** (MGLSRN80B61D612M) nata a Firenze il 21/02/1980 e ivi residente in Vicolo San Marco Vecchio 32; **LOPARCO FABIANA** (LPRFBN84S53F152D) nata a Mesagne il 13/11/1984 e residente a Brindisi, in Via Unione Sovietica 20; **SALVI SELENE** (SLVSLN82H58A462U) nata a Ascoli Piceno il 18/06/1982 e residente a Jesi, in Via Giuseppe Mazzini 21; **DAU RICCARDO** (DAURCR74R08I452H) nato a Sassari il 08/10/1974 e residente a Thiesi, in Via G.A. Demartini N°12; **CLEMENTE FLAVIA** (CLMFLV70S46D643L) nata a Foggia il 06/11/1970 e residente a Bologna, in Via Alberto Dallolio n. 64; **LANZA TOMMASO** (LNZTMS79H06D851Y) nato a Gagliano del Capo (LE) il 06/06/1979 e residente a Gallipoli (LE) alla Via Carlo Rocci Cerasoli 44; **NORELLA SEBASTIANELLA** (NRLSST88C69F158W) nata a Messina il 29/03/1988 e residente in Pagliara alla Via Risorgimento 163; **LA MANTIA ALESSANDRO** (LMNLSN78B03G273Z) nato a Palermo il 03/02/1978 e residente in Palermo al Viale Margherita Di Savoia N° 87/C; **DE DOMENICO STEFANIA** (DDMSFN78B68D862Z) nata a Galatina il 28/2/1978 e residente in Lecce alla Via dell'Abategiusta, rappresentati e difesi come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t.;
- **Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
- **Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t.;
- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (C.F. / P.IVA 97613140017)- Ufficio I**, in persona del Dirigente p.t.;
- **Dott. Giuseppe Bordonaro in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Piemonte – Ufficio I;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte- Ufficio X- Ambito Territoriale di Biella**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott.ssa Giuseppina Motisi in qualità di Dirigente dell'USR Piemonte-- Ufficio X- Ambito Territoriale di Biella;**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A060 presso USR Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Ambiti Territoriali Provinciali di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici in persona del Direttore Generale p.t.;**
- **Dott. ssa Daniela Beltrame, in qualità di Direttore Generale p.t. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici;**
- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A012 presso Friuli Venezia Giulia in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A022 presso Friuli Venezia Giulia in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F.: 80024770721)- Direzione Generale - Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, in persona del Dirigente p.t.;**
- **Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale -Ufficio II, in persona del Direttore Generale p.t.;**
- **Dott. Mario Trifiletti, in qualità di Dirigente Vicario p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II;**
- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A050 Puglia presso USR Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.,**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt.,**
- **Nonché nei confronti di VISINTIN JVAN OLEK** nato il 25/3/1977; **BARBERIS PINLUNG ALESSIA** (BRBLSS81L43L669Q) nata il 03/07/1981 in VARALLO (VC); **BALDASSARRE GEORGIA** BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987; **GIUGNO GIUSEPPE** GGNGPP81A27B429I nato a Caltanissetta il 27/01/1981; **D'ERRICO NAZZARIO** DRRNZR67L27L273E nato a Torremaggiore il 27/07/1967; **FALCONE UGO** nato il 16/08/1968 a Mesagne

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto dottori di ricerca con 24 cfu con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugunate.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Con i **primi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnature già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto "*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*", a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto dottori di ricerca con 24 cfu con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

Con i **motivi aggiunti bis**, vengono ribadite le impugnature già argomentate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, il ricorrente Giuliano Sebastiano ribadisce le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre chiede l'annullamento e/o nullità:

- a) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A060 Piemonte, come pubblicate dall'USR Piemonte, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0005244 del 29/04/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma della dott. Giuseppe Bordonaro, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Piemonte- Ufficio I, avente ad oggetto "Procedura Straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, n. 783. Presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ex art. 14 c. 3 bando di concorso "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli". Classe di concorso A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado", compreso ogni eventuale allegato oppure nota, nella parte in cui è escluso il ricorrente;
- b) dell'avviso prot. n. 0001907 del 22/06/2021 a firma della dott.ssa Giuseppina Motisi, in qualità di Dirigente dell'USR Piemonte, Ufficio X- ATP di Biella, avente ad oggetto "Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020. Pubblicazione elenco esiti valutazione titoli – CLASSE DI CONCORSO A060 Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado", nella parte in cui è escluso il ricorrente;

Con successivi **motivi aggiunti**, il ricorrente Ermacora Davide, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l'annullamento e/o nullità:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A012 Friuli Venezia Giulia, come pubblicate dall'USR Friuli Venezia Giulia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 01/06/2021 prot. n. 0006028 a firma della dott.ssa Daniela Beltrame, in qualità di Direttore Generale p.t. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso.
- b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e /o connessi all'impugnato decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a trentaduemila posti per gli anni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della medesima graduatoria; il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e il decreto dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto n. 510 del 23 aprile 2020 “ con i quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; gli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto dipartimentale n. 510/2020, come modificati dal decreto dipartimentale n. 783/2020; l’allegato A al decreto dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020 contenente il prospetto di ripartizione dei posti; considerato che secondo l’art. 13 comma 11 del bando “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8 non inferiore a 56/80” ed in base al successivo comma 12 “Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura”; pubblicati, per le classi di concorso gestite dall’USR FVG, gli esiti delle prove scritte e conclusa l’attività delle commissioni di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 14 del bando; il decreto prot. 10869 del 23 ottobre 2020 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice per A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla commissione giudicatrice; l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati;

- c) degli esiti della prova scritta per l’accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A012 Friuli Venezia Giulia, come pubblicate dall’USR Friuli Venezia Giulia in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0004646

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del 29/04/2021, a firma della dott.ssa Daniela Beltrame, in qualità di Direttore Generale p.t. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D. Dip. n. 510 e n. 783 del 2020. Pubblicazione esiti e avviso presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente;

Con **successivi motivi aggiunti** i ricorrenti GANGI DAMARIS, MALAGOLI CARLOTTA, RECA IDA BARBARA, CISSELLO FRANCESCO, NUTI BEATRICE, MIGLIOZZI SERENA, LOPARCO FABIANA, SALVI SELENE, LANZA TOMMASO, NORELLA SEBASTIANELLA, LA MANTIA ALESSANDRO hanno ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre hanno chiesto l'annullamento e/o nullità:

delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

delle Commissione, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
GANGI DAMARIS	A050 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. 15597 del 24/06/2021 ; Decreto prot. n. 0015842.28-06-2021; Decreto prot. n. 16199 del 01/07/2021; "
MALAGOLI CARLOTTA	A031 EMILIA ROMAGNA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001418 del 15/06/2021
RECA IDA BARBARA	A028 PUGLIA	PUGLIA	avviso prot. n. 14379 del 29/05/2021; Decreto prot. n. 0016191 del 14/06/2021; nota prot. n. 16232 del 14/06/2021
CISSELLO FRANCESCO	A019 PIEMONTE	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001454 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001534 del 25/06/2021
NUTI BEATRICE	A012 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 0005893 del 13/05/2021; Decreto prot. n. 0007736 del 28/06/2021
MIGLIOZZI SERENA	A019 TOSCANA	LAZIO	Prot. n. 20246 del 21/06/2021; Decreto prot. n. 381 del 05/07/2021
LOPARCO FABIANA	A022 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 06960 del 08/06/2021; Decreto prot. n. 7759 del 28/06/2021
SALVI SELENE	A034 MARCHE	LAZIO	Avviso prot. n. 0018048 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 0000389 del 05/07/2021
LANZA TOMMASO	A050 PUGLIA	PUGLIA	<u>Avviso prot. n. 12229 2021 del 10/05/2021</u> ; Decreto prot. n. 14773_2021 del 03/06/2021
NORELLA SEBASTIANELLA	A041 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 15524 del 23/06/2021; Decreto prot. n. 15898 del 28/06/2021
LA MANTIA ALESSANDRO	A060 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 0012717 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0013146 del 06/06/2021; decreto prot. n. 0015447 del 23/06/2021

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente De Domenico Stefania, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l'annullamento e/o nullità:

- a) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 12229 del 10/05/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma della dott.ssa Oliva Esterina Lucia, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Ufficio II, avente ad oggetto “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783. PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA E AVVISO PRESENTAZIONE TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. CLASSE DI CONCORSO A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE”, compreso ogni eventuale allegato oppure nota, nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
- b) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente, nei limiti del proprio interesse, A050 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t. sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 01/06/2021 prot. n. 14655, a firma del dott. Mario Trefiletti, in qualità di Dirigente Vicario dell'USR Puglia – Direzione Generale- Ufficio II, avente ad oggetto “D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell'8.7.2020 - Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno -. Classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche -. Decreto prot. n.14655 dell'1.6.2021 di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia.”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
- c) Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettificati o

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

modifica pubblicati dall'USR di interesse per la classe di concorso di interesse. Pertanto, la ricorrente intende anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione della Commissione, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per la parte ricorrente. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnature graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'odierna istante.

Con successivi **motivi aggiunti**, il ricorrente Ermacora Davide, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l'annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A022 Friuli Venezia Giulia, come pubblicate dall'USR Friuli Venezia Giulia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 01/06/2021 prot. n. 0006031 a firma della dott.ssa Daniela Beltrame, in qualità di Direttore Generale p.t. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnature graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnature graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso.

- b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e /o connessi all'impugnato decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a trentaduemila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della medesima graduatoria; il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e il decreto dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto n. 510 del 23 aprile 2020 “ con i quali il Ministero dell'Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e, in particolare, l'art. 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; gli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto dipartimentale n. 510/2020, come modificati dal decreto dipartimentale n. 783/2020; l'allegato A al decreto dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020 contenente il prospetto di ripartizione dei posti; considerato che secondo l'art. 13 comma 11 del bando “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

8 non inferiore a 56/80” ed in base al successivo comma 12 “Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura”; pubblicati, per le classi di concorso gestite dall’USR FVG, gli esiti delle prove scritte e conclusa l’attività delle commissioni di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 14 del bando; il decreto prot. 11108 del 29 ottobre 2020 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice per la classe di concorso A022 – italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla commissione giudicatrice; l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati;

- c) degli esiti della prova scritta per l’accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A022 Friuli Venezia Giulia, come pubblicate dall’USR Friuli Venezia Giulia in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0005576 del 24/05/2021, a firma della dott.ssa Daniela Beltrame, in qualità di Direttore Generale p.t. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D. Dip. n. 510 e n. 783 del 2020. Pubblicazione esiti e avviso presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Classe di concorso A022 – italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente;

Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata partecipazione degli istanti al Concorso straordinario per il ruolo di cui al D.D. 510/2020 e sulla successiva e consequenziale impugnazione delle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

relative graduatorie di merito definitive e degli esiti delle prove scritte per le classi di concorso e per le regioni di interessi dei ricorrenti.

- Nello specifico, gli odierni istanti proponevano ricorso, lamentando la loro esclusione dal concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente per le classi di concorso e le regioni di interesse dei ricorrenti.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

2. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

4. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

5. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con i **primi motivi aggiunti** i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio: **ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.**

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

2. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

4. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

5. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con i motivi aggiunti bis viene eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l’Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l’indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c’è stato nessun’altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell’abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST-DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, il dott. Giuliano Sebastiano ha impugnato gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento del ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, il ricorrente lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierno istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

Il ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui egli è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione dell'odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch'egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica il ricorrente non possa – non già essere stabilizzato d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Il ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. Il ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istante chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, il dott. Ermacora Davide ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz’altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell’atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell’Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l’impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un’eccessiva restrizione per chi, come l’odierno istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

Il ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui egli è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l’immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell’impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch’esso pari ad almeno tre anni, ed anch’esso senz’altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione dell’odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrenti è anch’egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Il ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierno ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. Il ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST-DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, i ricorrenti GANGI DAMARIS, MALAGOLI CARLOTTA, RECA IDA BARBARA, CISSELLO FRANCESCO, NUTI BEATRICE, MIGLIOZZI SERENA, LOPARCO FABIANA, SALVI SELENE, LANZA TOMMASO, NORELLA SEBASTIANELLA, LA MANTIA ALESSANDRO hanno impugnato gli esiti delle prove scritte e le graduatorie di merito definitive per le classi di concorso e regioni di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l’utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all’immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L’esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l’invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un’attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l’eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell’alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA- IRRAZIONALITA’ – DISPARITA’ DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA’.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all’insegnamento da parte del Ministero dell’Istruzione.

In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, il dott. Ermacora Davide ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

3. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

4. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, il ricorrente lamenta che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierno istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

Il ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui egli è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Il ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione dell'odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch'egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Il ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierno ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. Il ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, la dott.ssa De Domenico Stefania ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

La ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, la ricorrente lamenta che il Ministero dell’Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz’altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell’atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell’Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l’impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un’eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

La ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l’immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell’impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch’esso pari ad almeno tre anni, ed anch’esso senz’altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

La ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione dell’odierna ricorrente, che, seppure rimasta precaria, è tuttavia estromessa dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch’essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

La ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l’Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l’indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c’è stato nessun’altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell’abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l’utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“utilizzati” di ambire all’immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L’esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l’invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un’attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l’eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell’alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA- IRRAZIONALITA’ – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA’.

La ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all’insegnamento da parte del Ministero dell’Istruzione.

In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. La ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istante chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionale impugnate, si allegano al presente avviso le graduatorie di merito definitive.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 2608/2021 NRG 6040/2020 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/07/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 2608/2021, NRG 6040/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/07/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell’Istruzione e gli USR non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell’Istruzione e gli USR dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) il Ministero dell’Istruzione e gli USR dovranno curare che sull’home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero e degli USR degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l’esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/08/2021

Avv. Sirio Solidoro